

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 367

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEDATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM* DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FERRARI AGGRADI)

Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917,  
concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura  
specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali  
avversità atmosferiche

*Seduta del 30 agosto 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge riguarda la conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

L'annata agraria, ormai verso il suo termine, è stata caratterizzata da un andamento climatico particolarmente sfavorevole, che si è manifestato nell'inverno-primavera con un lungo e persistente periodo di siccità, specialmente nelle contrade dell'Italia centro-meridionale, con gelate primaverili e con nubifragi e violente grandinate estive, che hanno interessato, a zone, gran parte del territorio nazionale.

L'incidenza di siffatti eventi sulla produzione agricola è stata di rilevante entità, sia per la vastità del territorio interessato, sia per l'importanza delle produzioni danneggiate.

Recentemente il Parlamento ha adottato provvidenze, su iniziativa del Governo, per assistere la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende colpite da eccezionale siccità.

Ora la solidarietà pubblica è nuovamente sollecitata per soccorrere le aziende che, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche, hanno subito rilevanti decurtazioni nelle produzioni specializzate, in particolare di quelle viticole, agrumicole, olivicole e frutticole.

Il problema degli interventi per assicurare agli operatori adeguati aiuti, in presenza di eventi calamitosi, ha portato spesso a considerare non del tutto sufficiente la legislazione vigente, che trae la sua base dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e che pure ha esplicato positivi effetti in numerosi eventi davvero eccezionali.

Il legislatore ha cercato di integrare la normativa specie per venire incontro agli agricoltori in presenza di danni non afferenti alle

strutture, ma che pure fortemente incidevano sulla reintegrazione dei capitali di conduzione e sulle possibilità di autofinanziamento delle imprese agricole.

La recente legge sulla siccità (29 luglio 1968, n. 857) può qualificarsi una vera e propria integrazione legislativa che appunto considera cause ed effetti diversi da quelli per cui opera la legge n. 739.

Nelle contingenze derivanti da gelate e grandinate che si abbattano su produzioni di pregio e quindi, pur senza arrecare danno alle strutture agrarie e fondiari, fortemente incidono sui redditi aziendali, si verifica una analoga situazione, che suggerisce peraltro una normativa più congeniale alle specifiche esigenze di sostegno e ripresa di unità produttive, basate su ordinamenti colturali specializzati e fortemente intensivi.

Viene così a corrispondersi ad una generale attesa di intervento a favore delle zone colpite, provvedendosi altresì ad un perfezionamento degli strumenti diretti a sovvenire situazioni non adeguatamente considerate dalla vigente legislazione.

È stato già ricordato, nella presente relazione, come le produzioni di pregio siano state danneggiate da due fondamentali avversità: le gelate primaverili e le grandinate ed i nubifragi estivi.

Né può in alcun modo farsi carico ai produttori di non aver apprestato sufficienti mezzi di difesa poiché, a parte gli alti costi di taluni mezzi protettivi, l'attuale evoluzione tecnica e scientifica non assicura ancora una sufficiente protezione con strumentazione e metodi adeguati.

Quanto all'area territoriale interessata dagli eventi, numerose sono le province della penisola nelle quali si è verificata consistente perdita di prodotto.

Il presente decreto-legge che viene presentato al Parlamento per la conversione in legge si articola su quattro fondamentali direttrici: il ripristino dei danni alle strutture, la ricostituzione dei capitali di conduzione, la provvista dei capitali di esercizio, compresi quelli necessari alla estinzione di passività, il miglioramento delle condizioni e procedure inerenti agli sgravi fiscali e particolari agevolazioni per le cooperative.

Per conseguire il primo obiettivo, il provvedimento si richiama alle provvidenze contributive che, in tema di ripristino delle strutture agrarie danneggiate, sono previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, con una normativa che ha avuto attuazione senza dare adito a divergenze o incertezze sul piano applicativo.

Per realizzare la seconda finalità, vengono considerate nuove formule, in parte ricollegate alle provvidenze previste per la siccità, attraverso interventi di generale applicazione e provvidenze specifiche per le aziende familiari.

A favore dei produttori agricoli in generale è previsto un intervento a carattere creditizio a particolare tasso di interesse e con contemporaneo abbuono del 40 per cento della quota capitale, mentre nei soli riguardi dei coltivatori diretti, e fino ad un certo limite (lire 500.000), sono previste provvidenze di carattere contributivo.

Per quanto concerne il terzo obiettivo, il decreto si richiama all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ove sono contemplati prestiti per provvedere ad una vasta gamma di esigenze aziendali, tra le quali figura la estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o di rate di prestiti o mutui scadenti nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso.

Il provvedimento apporta, poi, sostanziali miglioramenti sul piano delle agevolazioni di carattere tributario, prevedendo sgravi di imposte, sovrimposte, o a favore di singoli produttori o — globalmente — per intere zone a favore di tutti i possessori di fondi in esse compresi, in presenza di perdita di prodotto ordinario del fondo per la percentuale molto meno elevata di quella prevista dalla vigente normativa (40 per cento).

A sostegno delle cooperative agricole sono previsti prestiti di esercizio ad un tasso di particolare favore (0,50 per cento) e viene resa più razionale ed agevole l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del Piano verde n. 2 per il ripianamento dei debiti onerosi.

Prima di scendere alla analisi dei singoli articoli, va ricordato che è ipotizzata come causa determinante dell'evento dannoso qualunque calamità naturale verificatasi dal 1° marzo 1968.

. . .

All'articolo 1 si prevede la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole che, in conseguenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riferimento alla produzione viticola, olivicola, agrumicola e frutticola.

L'articolo 2 prevede, come si è già accennato, due forme di agevolazione. La prima è di natura creditizia, ma con una particolare caratterizzazione, in quanto trattasi di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, in cui lo Stato concorre nel pagamento degli interessi (essendo a carico dei beneficiari soltanto lo 0,50 per cento), e contribuisce, altresì, all'ammortamento del capitale mutuato in ragione del 40 per cento.

Ne consegue che lo Stato corrisponde per l'ammortamento medesimo, per l'intera durata dello stesso, lire 40 per ogni 100 lire e quindi lire 8 per ciascuna delle cinque annualità.

Il presupposto della concessione del beneficio è che l'azienda abbia subito perdite nelle produzioni di pregio in misura tale che ne risulti compromesso il bilancio economico.

Scopo dei prestiti in questione è la provvista dei mezzi finanziari per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione o compenso per effetto della perdita di prodotto.

Si tratta di provvidenza analoga a quella di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, da cui differisce solo per l'oggetto dei prestiti, indirizzati a differenti specifiche finalità congeniali agli effetti degli eventi dannosi.

In alternativa al ripetuto beneficio, l'articolo 2 prevede a favore dei soli coltivatori diretti, singoli o associati, per gli stessi scopi, contributi in conto capitale nella misura percentuale massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente, comunque, le lire 500.000, graduato in proporzione al danno.

Presupposto specifico di tale provvidenza è che l'azienda abbia riportato danni non inferiori al 70 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede il caso che le esigenze di ricostruzione dei capitali di conduzione siano superiori al predetto limite di lire 500.000 e stabilisce, conseguentemente, che, per la differenza, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti a favore dei produttori agricoli in generale.

L'articolo 3 prevede la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di credito di soccorso.

La legislazione che trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 2 della legge 14 feb-

braio 1964, n. 38, ed il suo organico inquadramento tra gli interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole nella legge 21 luglio 1960, n. 739, ha via via arricchito il campo di operatività di questo beneficio per quanto attiene all'oggetto del prestito.

Infatti, i prestiti ad ammortamento quinquennale possono essere concessi per tutte le esigenze di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonché per il pagamento delle rate di prestiti e mutui scadenti successivamente all'evento calamitoso, ivi compresi quelli erogati con il concorso dello Stato o con fondi di anticipazione statale.

È da sottolineare che l'articolo 3 chiarisce come la concessione dei prestiti riguardi anche le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione del conferimento di prodotto di oltre il 40 per cento. Il tasso d'interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

L'articolo 4 stabilisce che alla corresponsione dei contributi in conto capitale si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 21 luglio 1960, n. 739 (articolo 24, lettera a), 29 novembre 1965, n. 1314 (articolo 1), 14 marzo 1968, n. 223 (articolo 4); mentre alla corresponsione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 36, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Trattasi di norma che non solo consente di utilizzare residui di precedenti autorizzazioni di spesa ma, come risulta ancora più efficacemente nella disposizione contenuta al successivo articolo 6, consente di costituire un fondo globale per gli interventi rispettivamente di natura creditizia e contributiva per lo specifico scopo del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate.

Il terzo comma dell'articolo 4 autorizza inoltre la spesa di lire 15 miliardi, ripartita in ragione di 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 stabilisce che i prestiti previsti nei precedenti articoli 2 e 3, da effettuarsi

in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, o a favore delle cooperative, siano assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. La garanzia investe l'intera perdita che gli istituti di credito dimostreranno di avere sofferto a seguito delle procedure ritenute utili d'intesa con il medesimo fondo interbancario.

Con il terzo comma dell'articolo 5 si prevede a riunire in unica gestione, separata da quella degli interventi previsti dal Piano verde n. 1 e n. 2 e da quella che assiste le operazioni creditizie di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 950, i fondi di garanzia destinati agli interventi creditizi a favore delle aziende colpite da eccezionali eventi calamitosi.

Il successivo quarto comma devolve alla gestione così unificata gli apporti finanziari di cui all'articolo 25, lettera *g*) della legge n. 1142, all'articolo 36, lettera *h*) della legge n. 241, al quinto comma dello stesso articolo 5, nonché gli apporti derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito in argomento prevista dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'ultimo comma del ripetuto articolo 5 autorizza, relativamente all'esercizio 1968, la spesa di lire 500 milioni, quale ulteriore apporto al fondo medesimo per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

Con l'articolo 6 si attua, come già ricordato, un coacervo delle esistenti disponibilità, anche al fine di una loro utilizzazione per eventi successivi a quelli considerati dal presente decreto.

L'articolo 7 sostituisce, con nuova normativa, l'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e già integrato e modificato dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 (articolo 9), e 14 febbraio 1964, n. 38 (articolo 4).

Specificatamente il primo comma stabilisce che allo sgravio delle imposte sui redditi dominicale e agrario, nonché delle relative sovrimeposte e addizionali si procede, per l'anno in cui si verifica la perdita, su domanda dei singoli possessori danneggiati, in caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo, innovando con particolare beneficio nei riguardi del produttore sulla disposizione vigente che richiede una perdita di prodotto nella misura di almeno due terzi, per legittimare lo sgravio.

Inoltre è previsto un più ampio termine per la proposizione della domanda (90 giorni, anziché dalla data dell'evento).

All'accertamento dei danni provvedono gli uffici tecnici erariali d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il quarto comma dell'articolo 7 disciplina il diverso caso di un danno collettivamente subito da una pluralità di aziende e prescrive che d'ufficio, da parte degli uffici tecnici erariali d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, si proceda alla delimitazione delle zone danneggiate, con conseguente sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone delimitate.

All'uopo le relative corografie, vistate dall'intendente di finanza, sono trasmesse ai competenti uffici distrettuali delle imposte.

In dipendenza degli sgravi è accordata dall'intendenza di finanza la sospensione della riscossione dell'imposta e delle relative sovrimeposte e addizionali.

Appare opportuno segnalare, a parte l'abbassamento dal 50 per cento al 40 per cento del danno, l'automatica estensione dello sgravio a favore di tutti i possessori inclusi nella zona delimitata quale effetto della delimitazione che acquista particolare snellezza procedurale in conseguenza del decentramento delle competenze relative.

L'articolo 8 dispone l'aumento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1968 della autorizzazione di cui all'articolo 45, lettera *a*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7 della stessa legge, nonché l'aumento di lire 1.000 milioni, sempre per l'esercizio 1968, dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *f*) del citato articolo 45 per la concessione di contributi e concorsi di cui all'articolo 8 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Gli aumenti dell'autorizzazione di spesa sono in connessione ad esigenze che si sono determinate sia nel settore della difesa fitosanitaria, sia in quello degli interventi a sostegno delle iniziative dei produttori per la commercializzazione dei prodotti, proprio in conseguenza dell'avverso andamento stagionale e dell'impossibilità di immissione sul mercato di prodotto di scarto.

L'articolo 9 stabilisce il limite temporale di applicazione delle provvidenze recate dai provvedimenti, statuendo l'applicabilità dei benefici alle aziende colpite da avversità verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

L'articolo 10 prevede i mezzi di copertura per l'anno 1968 mediante riduzioni dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

In particolare, la riduzione di lire 3.500 milioni del capitolo 3523 riguarda l'utilizzo degli accantonamenti del fondo globale (parte corrente) relativi a:

sistemazione di partite di debito verso la Banca d'Italia (voce Tesoro) lire 2.000 milioni;

revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione periferica delle dogane (voce finanze) lire 900 milioni;

norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile - (voce Interno) lire 600 milioni.

La riduzione di lire 1.500 milioni del capitolo 5381 riguarda l'utilizzo dell'accantonamento del « fondo globale » (conto capitale) relativo a « istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica » (voce Tesoro) lire 1.500 milioni.

L'utilizzo dei sopraindicati accantonamenti è reso possibile dalle decisioni intervenute in ordine alla ripresentazione al Parlamento dei vari provvedimenti.

Con l'articolo 11, avuto riguardo alla notevole difficoltà in cui vengono a trovarsi le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, per effetto della riduzione dei conferimenti, si prende occasione per

chiarire, in senso più razionale, la portata dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la cui incertezza applicativa ha praticamente impedito l'attuazione di una provvidenza intesa a dare aiuto alle cooperative in situazione debitoria particolarmente onerosa, per non aver potuto fruire dei finanziamenti statali dal Piano verde n. 1 e n. 2.

L'articolo 12 è inteso a stabilire uniformità di condizioni per la registrazione delle convenzioni contemplate dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - per le quali è prevista espressamente l'esenzione dalle normali tasse di bollo e di registrazione - e la registrazione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi di cui al capoverso della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i quali non è previsto analogo trattamento fiscale.

L'articolo 13, al fine di rendere la portata della norma contenuta all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, più aderente alla realtà degli ordinamenti produttivi dell'Italia centro-meridionale, prevede la concessione dei prestiti oltre che per gli scopi previsti dalla predetta legge n. 857 anche per l'acquisto di concimi e di sementi selezionate, cerealicole, orticole e frutticole.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

*Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 30 agosto 1968 (registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1968 - Atti del Governo, Registro n. 222, foglio n. 113).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

### DECRETA:

#### ARTICOLO 1.

A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, possono essere concessi i contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

I benefici di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

#### ARTICOLO 2.

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano subito perdite nelle produzioni considerate all'articolo 1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.

Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

A favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 70 per

cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito.

Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di lire 500.000, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza.

#### ARTICOLO 3.

Ai produttori agricoli, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 1, possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

#### ARTICOLO 4.

Alla corresponsione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 ed al quinto comma dell'articolo 2 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 24, lettera a), della legge 21 luglio 1960, n. 739; dall'articolo 1, lettera a), della legge 14 febbraio 1964, n. 38; dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969; dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1968, n. 223.

Alla corresponsione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 36, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971, 1972.

#### ARTICOLO 5.

I prestiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di gestione separata unitamente a quella di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché a quella di cui all'articolo 30 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modifiche nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Alla gestione, così unificata, sono devoluti gli apporti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'articolo 25 della citata legge n. 1142, alla lettera *h*) dell'articolo 36 della citata legge n. 241, al successivo comma, nonché quelli derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito previste dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

È autorizzata per l'esercizio 1968 la spesa di lire 500 milioni a titolo di apporto al fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

#### ARTICOLO 6.

Le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 4 del presente decreto possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle provvidenze per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 7.

L'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, con le aggiunte di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, modificato dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è sostituito dal seguente:

« (Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali è accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati o, nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimeposte e addizionali.

Gli Uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni.

Le domande debbono essere presentate all'Ufficio distrettuale delle imposte entro 90 giorni dall'evento dannoso.

Nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralità di aziende, gli Uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime.

Le corografie relative alle zone come sopra delimitate sono viste dall'Intendente di finanza che le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti Uffici distrettuali delle imposte.

Nei casi previsti dai commi precedenti, in pendenza degli sgravi, l'Intendente di finanza dispone la sospensione della riscossione delle imposte e relative sovrimeposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario ».

Sono abrogati l'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.

## ARTICOLO 8.

L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera e) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7 della stessa legge è aumentata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1968.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera f) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione di contributi e concorsi di cui all'articolo 8 della stessa legge è aumentata di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1968.

## ARTICOLO 9.

I benefici previsti dai precedenti articoli si applicano alle aziende che abbiano subito danni per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

## ARTICOLO 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 5.000 milioni per l'anno 1968, si fa fronte, rispettivamente per lire 3.500 milioni e lire 1.500 milioni, mediante riduzione dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il medesimo anno.

All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

## ARTICOLO 11.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti non afferenti a spese sulle quali sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ».

## ARTICOLO 12.

Alle convenzioni ed agli atti aggiuntivi stipulati e da stipulare tra la Pubblica amministrazione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ai sensi e per gli effetti del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 e degli articoli 12 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni si applica il disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 agosto 1957, n. 777.

## ARTICOLO 13.

I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857 possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
SARAGAT

LEONE - SEDATI - COLOMBO -  
FERRARI AGGRADI.

Visto: *Il Guardasigilli*  
GONELLA